

Art. 1 - DEFINIZIONI

I termini citati negli **ORDINI D'ACQUISTO** come di seguito definiti, avranno, a meno che non sia diversamente stabilito negli stessi, il significato di seguito indicato:

➤ ORDINE D'ACQUISTO

Designa l'intero **ORDINE D'ACQUISTO** stipulato tra la **COMMITTENTE** ed il **FORNITORE** per l'esecuzione di **PRESTAZIONI/SERVIZI** e/o **FORNITURA DI MATERIALI**.

Se non diversamente specificato il termine **ORDINE D'ACQUISTO** comprende tutti i documenti contrattuali, quali le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, specifiche tecniche, disegni e quant'altro indicato nello stesso.

➤ COMMITTENTE

Designa COSMIN S.r.l. – Loc. La Maddalena Spiaggia 09012 Capoterra (CA).

➤ FORNITORE

Designa la persona o le persone, impresa o società che si è impegnata a fornire i **MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI** oggetto dell'**ORDINE D'ACQUISTO** e comprende i suoi rappresentanti legali o autorizzati, il suo personale, i successori, subappaltatori e mandatarî autorizzati.

➤ PRODUTTORE

Designa la persona o le persone, impresa o società che produce il **MATERIALE** oggetto dell'**ORDINE D'ACQUISTO**. Il **PRODUTTORE** può essere il diretto **FORNITORE** della **COMMITTENTE**.

➤ CANTIERE/STABILIMENTO

Designa il luogo dove si dovranno effettuare i **SERVIZI/PRESTAZIONI** e le aree vicine interessate agli stessi, nonché il luogo presso il quale dovranno essere resi i **MATERIALI** oggetto della fornitura.

L'esatta localizzazione verrà definita di volta in volta nell'**ORDINE D'ACQUISTO**.

➤ AREA DI SERVIZIO

Designa l'area eventualmente messa a disposizione al **FORNITORE** dalla **COMMITTENTE**, sulla quale il primo installerà le sue attrezzature, i suoi uffici, magazzini, officine e quanto altro necessario per l'esecuzione del **SERVIZIO/PRESTAZIONE**.

Art. 2 – QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI

a) Tutti i materiali forniti dovranno corrispondere alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità. L'accettazione dei materiali sarà definitiva solo dopo che siano stati posti in opera e siano scadute le garanzie previste da ciascun singolo **ORDINE D'ACQUISTO**.

b) La **COMMITTENTE** potrà rifiutare in qualunque momento quei materiali che risultassero deteriorati dopo la consegna o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso il **FORNITORE** dovrà rimuoverli a propria cura e spese e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove il **FORNITORE** non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dalla **COMMITTENTE** questa potrà provvedere direttamente addebitando le spese al **FORNITORE** medesimo, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivare allo stesso per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

c) Qualora, senza opposizione della **COMMITTENTE**, il **FORNITORE**, nel proprio interesse o di sua iniziativa, fornisce materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte ciò non darà allo stesso diritto ad un aumento dei prezzi e la relativa fatturazione sarà eseguita come se i materiali avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.

d) La **COMMITTENTE** potrà disporre le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali.

e) Ove applicabile, tutti i materiali dovranno essere forniti corredati di certificazione secondo EN10204/3.1 anche quando non espressamente richiesto. L'eventuale collaudo da parte di ente terzo autorizzato secondo EN10204/3.2 sarà eseguito presso la sede del **PRODUTTORE**, prima della spedizione in **CANTIERE/STABILIMENTO** di detti materiali; tutti gli oneri e le spese saranno a carico del **FORNITORE** secondo le modalità previste nei documenti contrattuali.

f) Tutta la certificazione richiesta secondo EN10204 dovrà essere emessa dal **PRODUTTORE**. Qualora il **PRODUTTORE** non sia anche il **FORNITORE** della **COMMITTENTE**, i certificati dovranno recare timbro e firma in originale del **FORNITORE** indicante riferimento all'**ORDINE D'ACQUISTO** specifico. Il certificato originale emesso dal **PRODUTTORE** non dovrà subire modifiche o cancellazioni da parte del **FORNITORE**.

g) Sono ammessi solo **PRODUTTORI** avente certificazione ISO9001 ultima edizione in corso di validità per la produzione dei materiali oggetto dell'**ORDINE D'ACQUISTO**. Per quanto concerne i **PRODUTTORI** e i **FORNITORI** che svolgono attività di taglio e foratura su Strutture, Componenti di strutture e lamiera, dovranno essere iscritti al Servizio Tecnico Centrale come Centro di Trasformazione dell'Acciaio o dovranno possedere certificazione in accordo a EN1090-1 ultima edizione in corso di validità.

h) Il **FORNITORE** sarà responsabile di eventuali ritardi nella fase di approvazione, di collaudo ed in quella di rilascio dei certificati necessari. Eventuali ritardi di tali enti non potranno essere considerati quali cause di FORZA MAGGIORE, ai fini dello spostamento della data di consegna dei materiali.

i) Il **FORNITORE** dovrà consegnare alla **COMMITTENTE** la certificazione richiesta, nel numero di 1 originale ed 1 copia. Tale documentazione dovrà essere consegnata contestualmente al **MATERIALE**. In difetto, sarà emessa una **DICHIARAZIONE DI NON CONFORMITÀ** e la fornitura sarà considerata come **NON EVASA**. I termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione completa e conforme.

Art. 3 – TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

a) I tempi in accordo ai quali deve essere evasa la fornitura dei **MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI** oggetto dell'**ORDINE D'ACQUISTO** sono quelli indicati nello stesso. Tali termini sono inderogabili.

b) Su richiesta, al fine di consentire alla **COMMITTENTE** un monitoraggio più attento dell'andamento della fornitura, il **FORNITORE** invierà un dettagliato programma lavori da aggiornare settimanalmente indicando l'avanzamento realizzato e quello previsto per il periodo successivo.

c) Ogni eventuale slittamento dovrà essere tempestivamente comunicato alla **COMMITTENTE** con la quale individuare le soluzioni più opportune.

d) In caso di tardata evasione anche parziale, la **COMMITTENTE** si riserva la facoltà di addebitare al **FORNITORE** una penale pari all'1% dell'importo totale dell'**ORDINE D'ACQUISTO** per ogni settimana piena di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo totale dell'**ORDINE D'ACQUISTO**.

e) La **COMMITTENTE** si riserva di rivalersi sul **FORNITORE** per ogni eventuale maggior danno dovesse derivare alla stessa e/o al suo cliente quale conseguenza diretta e/o indiretta di tale ritardo.

Art. 4 – FORNITURE E PRESTAZIONI IN OPERA

a) Ove ne ricorrano le condizioni e previo accordo tra le parti, sull'**AREA DI SERVIZIO** messa a disposizione dalla **COMMITTENTE**, il **FORNITORE** dovrà provvedere alla installazione di attrezzature, officine, uffici di cantiere, magazzini per il deposito e la eventuale lavorazione dei materiali da esso fornito e di quello eventualmente consegnato dalla **COMMITTENTE**.

b) Il **FORNITORE** dovrà sistemare adeguatamente a sua cura e spese l'**AREA DI SERVIZIO** che gli sarà messa a disposizione dalla **COMMITTENTE**, concordando con questa gli eventuali lavori da eseguire.

c) La **COMMITTENTE** non prevede di mettere a disposizione né i servizi igienico-sanitari, né mense, cucine e ricoveri in genere se non quelli a disposizione del proprio personale.

d) Tutte le installazioni provvisorie, attrezzature e materiali forniti dal **FORNITORE**, una volta portati in **CANTIERE** devono essere considerati di uso esclusivo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'**ORDINE D'ACQUISTO** e pertanto il **FORNITORE** non potrà rimuovere il complesso o una porzione degli stessi senza il benestare scritto della **COMMITTENTE**, benestare che non sarà negato senza valido motivo.

e) Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla **COMMITTENTE** per danneggiamenti o perdite di tali installazioni e lavori provvisori, materiali o attrezzature.

f) Il **FORNITORE** dovrà attenersi alle prescrizioni di sicurezza ed antincendio stabilite dalla legge e dalla **COMMITTENTE** per lo stoccaggio dei materiali, in particolare per quanto riguarda carburanti, lubrificanti ed infiammabili in generale.

g) Il **FORNITORE** dovrà provvedere, entro il termine che verrà fissato dalla **COMMITTENTE**, allo sgombero del **CANTIERE/STABILIMENTO** e dell'**AREA DI SERVIZIO** ed al ripristino della stessa nelle condizioni di consegna.

h) Il **FORNITORE** dovrà inoltre provvedere al trasporto ed eventuale sistemazione dei rottami o detriti residuati, nelle aree indicate dalla **COMMITTENTE**.

i) Ogni onere per l'esecuzione di quanto sopra precisato sarà a totale carico del **FORNITORE** compreso il deperimento delle installazioni, dei mezzi d'opera, degli attrezzi, i guasti, le rotture ed ogni altro danno anche se dovuto a cause accidentali.

Art. 5 - LAVORI NON PREVISTI

a) Qualora, durante la realizzazione delle opere si verificasse la necessità di eseguire lavori non previsti, ma comunque attinenti all'oggetto dell'**ORDINE D'ACQUISTO** o se previsti, non si abbiano in **ORDINE D'ACQUISTO** i relativi prezzi, il **FORNITORE**, dietro richiesta della **COMMITTENTE**, provvederà tempestivamente a presentare l'offerta per il nuovo prezzo e la relativa analisi.

b) La **COMMITTENTE**, esaminata l'offerta ricevuta, concorderà con il **FORNITORE** il nuovo prezzo, di norma prima dell'esecuzione delle opere, ed autorizzerà lo stesso a dare corso al relativo lavoro.

c) In caso di disaccordo fra le parti sulla determinazione del nuovo prezzo, il **FORNITORE** sarà tenuto, dietro richiesta della **COMMITTENTE**, all'esecuzione dei lavori e questi saranno contabilizzati con i prezzi stabiliti dalla **COMMITTENTE**, fatto salvo il diritto del **FORNITORE** di esprimere le proprie riserve.

Art. 6 - CURA DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ

a) Il **FORNITORE** sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse essere causato, durante l'esecuzione dei lavori, a terzi (cose o persone) o alla **COMMITTENTE** (cose o persone) e/o ai propri dipendenti, materiali e mezzi d'opera, danni dei quali il **FORNITORE** sarà tenuto all'integrale risarcimento, tenendo indenne la **COMMITTENTE** da qualsiasi responsabilità comunque inerente l'esecuzione dei lavori.

b) Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non limiteranno la responsabilità del **FORNITORE**. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico del **FORNITORE**.

c) La clausola di cui al punto precedente è applicabile ad ogni e qualsiasi danno che dovesse essere causato a terzi (cose o persone) o alla **COMMITTENTE** (cose o persone) e/o ai propri dipendenti, materiali e mezzi d'opera, da materiali o manufatti difettosi o non rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali. Tale responsabilità non si estingue con la scadenza del periodo di garanzia previsto nell'**ORDINE D'ACQUISTO**.

Art. 7 - RISERVE

a) Ogni riserva espressa dal **FORNITORE** nel corso della fornitura, dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto. Non saranno prese in considerazione le riserve avanzate posteriormente.

Tali riserve non daranno comunque facoltà al **FORNITORE** di sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

b) La documentazione giustificativa delle eventuali riserve avanzate dal **FORNITORE** dovrà essere inviata alla **COMMITTENTE** entro 10 giorni. In caso di mancato invio le suddette riserve verranno automaticamente annullate.

c) Sarà facoltà della **COMMITTENTE** demandare la definizione delle riserve e osservazioni del **FORNITORE** a dopo l'evasione dell'**ORDINE D'ACQUISTO**. In particolare, quelle relative alla stipulazione di nuovi prezzi per l'esecuzione di lavori non previsti nell'oggetto contrattuale, oppure, anche se previsti, per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi, saranno disciplinate secondo quanto previsto dalle presenti **CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO**.

d) In caso di disposizioni contraddittorie tra i diversi documenti contrattuali si applicheranno le norme del documento considerato prioritario secondo l'ordine volta a volta indicato nell'**ORDINE D'ACQUISTO**. Il **FORNITORE** è comunque tenuto a comunicare immediatamente e per iscritto tali discordanze.

Art. 8 - PREZZI

a) I prezzi contrattuali resteranno validi per tutta la durata dell'**ORDINE D'ACQUISTO** anche qualora la fornitura dovesse risultare, a fine evasione, diversa di qualsiasi entità (sia in aumento che in diminuzione) da quello indicato nei documenti contrattuali.

b) Tutti i prezzi contrattuali non saranno soggetti a revisione né per variazioni dei costi della mano d'opera e/o dei **MATERIALI** né per qualsiasi causa od evenienza, anche di **FORZA MAGGIORE**, che si verificasse nel periodo di esecuzione della fornitura.

c) Nulla pertanto, verrà riconosciuto al **FORNITORE** a titolo di variabilità prezzi indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le

quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi a norma dell'articolo 1664 Codice Civile Italiano.

d) Qualora durante la realizzazione delle opere si verificasse la necessità di determinare nuovi prezzi per l'esecuzione della fornitura non previsti nell'**ORDINE D'ACQUISTO**, ma da eseguire/fornire in quanto attinenti all'oggetto dello stesso, oppure relativi a **MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI** previsti ma per i quali non siano stati determinati in **ORDINE D'ACQUISTO** i corrispondenti prezzi, il **FORNITORE**, dietro richiesta della **COMMITTENTE**, provvederà entro cinque giorni a presentare l'offerta per i nuovi prezzi.

e) L'offerta dovrà essere corredata da una dettagliata analisi che specifichi l'incidenza dei costi diretti (manodopera, attrezzature, materiali), costi indiretti, spese generali.

f) La **COMMITTENTE**, entro 5 giorni dal ricevimento dei nuovi prezzi, e di norma prima dell'inizio della **FORNITURA**, comunicherà al **FORNITORE** il proprio parere sui prezzi e sull'analisi.

g) Nel caso in cui la **COMMITTENTE** esprima parere sfavorevole, il **FORNITORE** avrà altri 5 giorni di tempo per proporre nuovi prezzi modificati o per riconfermare quelli precedentemente sottoposti.

h) Solo dopo approvazione i nuovi prezzi saranno ritenuti impegnativi per la **COMMITTENTE** e potranno essere formalizzati con una modifica all'**ORDINE D'ACQUISTO**.

Art. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

a) I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite **bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese**.

Tuttavia, per forniture di particolare entità e/o rilevanza saranno di volta in volta concordate con il **FORNITORE** modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate.

b) Il pagamento è subordinato al ricevimento da parte della **COMMITTENTE** dei seguenti documenti:

- fattura commerciale (1 originale + 1 copia) intestata alla **COMMITTENTE** recante riferimento all'**ORDINE D'ACQUISTO**;

- documentazione comprovante l'avvenuta evasione dell'**ORDINE D'ACQUISTO** (SAL, D.D.T., stato di esecuzione lavori) in originale timbrata e firmata dalla **COMMITTENTE**.

- completezza e conformità della documentazione certificativa richiesta in **ORDINE D'ACQUISTO**;

- richiesta di autorizzazione alla fatturazione timbrata e firmata dalla **COMMITTENTE**;

c) Al fine di agevolare i pagamenti il **FORNITORE** è tenuto a comunicare tempestivamente alla **COMMITTENTE** le coordinate bancarie.

d) Nessun pagamento sarà effettuato su banche diverse da quella segnalata fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con congruo preavviso.

Art. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

a) Resta esclusa ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, Codice Civile, la cedibilità di tutti i crediti spettanti al **FORNITORE** a fronte dell'**ORDINE D'ACQUISTO**, con la conseguente esclusiva responsabilità del **FORNITORE** nei confronti della **COMMITTENTE** e degli eventuali cessionari, per ogni violazione della sopra indicata pattuizione.

b) Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte del **FORNITORE** di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

Art. 11 - FORZA MAGGIORE

a) Costituiscono cause di **FORZA MAGGIORE**, ai fini delle presenti **CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO**, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non possono ragionevolmente prevedere, che impediscono o ritardano, in qualche modo intralciano l'esecuzione corretta dell'**ORDINE D'ACQUISTO** e che la parte direttamente coinvolta, pur con tutti gli sforzi possibili sia incapace di superare.

b) Per eventi di **FORZA MAGGIORE** si intendono, a titolo indicativo e non limitativo gli eventi seguenti: guerre od ostilità, rivolte o insurrezioni civili, terremoti, inondazioni, tempeste, fulmini, o altre calamità fisiche, naturali, ad eccezione delle cattive condizioni atmosferiche quali pioggia, gelo o neve, scioperi, sia nazionali che regionali, esclusi gli scioperi a carattere aziendale sia interessanti il **FORNITORE** che la **COMMITTENTE**, impossibilità di utilizzare le ferrovie, i porti, gli aeroporti, i servizi di spedizione marittimi o altre forme di trasporto o di comunicazione (purché si verifichino simultaneamente). L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati al più presto per iscritto dalla parte che desidera avvalersi delle disposizioni del presente articolo alla controparte.

c) Qualora la situazione di **FORZA MAGGIORE** dovesse protrarsi per più di un mese, ognuna delle parti potrà richiedere di risolvere l'**ORDINE D'ACQUISTO**. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto e potrà essere presa allo scadere del periodo di cui sopra o durante detto periodo se risulta chiaro che la fornitura non potrà essere ripresa entro tale periodo, per il protrarsi dell'evento di causa maggiore.

d) Qualora si presentasse un evento di **FORZA MAGGIORE**, i costi conseguenti saranno sostenuti dalla parte interessata dallo stesso.

Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

a) La **COMMITTENTE** avrà diritto a risolvere l'**ORDINE D'ACQUISTO** dandone comunicazione scritta al **FORNITORE**:

- ✓ qualora, ove applicabile, non venga consegnata la seguente documentazione:
 - Piano di sicurezza specifico;
 - Certificato valido attestante l'iscrizione del **FORNITORE** alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - Dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - Dichiarazione in merito al rispetto da parte del **FORNITORE** degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
- ✓ qualora il **FORNITORE** sia inadempiente relativamente alle norme previste dal D. Lgs. 81/08 e ssmmii;
- ✓ qualora il **FORNITORE** non proceda nei tempi e/o con la sequenza che la **COMMITTENTE** ritiene siano necessari al fine di evitare l'interferenza con altre attività o di completare la fornitura scadenze stabilite;
- ✓ qualora in qualsiasi momento l'esecuzione della fornitura non avvenga secondo le disposizioni della **COMMITTENTE**;

✓ qualora il **FORNITORE** rifiuti o non provveda a risolvere eventuali **NON CONFORMITÀ** in corso;

✓ qualora il **FORNITORE** sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti;

✓ qualora il **FORNITORE** commetta qualsiasi altra violazione contrattuale e non vi ponga rimedio entro 3 giorni dalla comunicazione scritta della **COMMITTENTE**.

b) In caso di risoluzione in conformità al presente articolo, la **COMMITTENTE** avrà diritto ad allontanare il **FORNITORE** dal proprio **CANTIERE/STABILIMENTO** e/o prendere immediatamente possesso di tutti i **MATERIALI** e gli impianti del **FORNITORE** che si trovino nell'**AREA DI SERVIZIO** o vengano utilizzati per la fornitura e potrà utilizzarli a sua volta per completare l'esecuzione della stessa.

c) Resta però inteso che dal momento della risoluzione, il **FORNITORE** non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che la fornitura sia completamente ultimata. Allora gli sarà riconosciuto il solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e non ancora pagati e/o dei materiali e delle attrezzature di cui la **COMMITTENTE** ha preso possesso secondo quanto stabilito al punto precedente e che sono stati utilizzati per il completamento della fornitura.

d) Il **FORNITORE** sarà responsabile di qualsiasi danno subito o perdita o spesa sostenuta dalla **COMMITTENTE** per tale risoluzione e la **COMMITTENTE** avrà diritto a dedurre l'importo di tale perdita, danno o spesa dagli importi dovuti al **FORNITORE**.

e) Qualora l'ammontare di tali danni, perdite o spese superi l'importo totale dovuto al **FORNITORE**, la differenza rappresenterà un debito del **FORNITORE** verso la **COMMITTENTE**.

f) La **COMMITTENTE** si riserva il diritto in qualsiasi momento ed a suo giudizio, di recedere o di porre fine a tutti o ad una parte della fornitura in corso dandone comunicazione al **FORNITORE** e specificando i termini/limiti cui tale provvedimento si riferisce e la data effettiva del recesso.

g) Qualora la **COMMITTENTE** receda o ponga fine a tutti o ad una parte della fornitura, il **FORNITORE** dovrà interrompere i lavori interessati alla data effettiva del recesso.

h) Entro 90 giorni dalla data effettiva del recesso e secondo le modalità di cui all'art.9, la **COMMITTENTE** riconoscerà al **FORNITORE**, i costi sostenuti dallo stesso a seguito di tale recesso, comprese le spese giustificate ed effettivamente sostenute per tale recesso nei riguardi dei suoi subappaltatori o fornitori, le spese ragionevolmente sostenute per la eventuale smobilitazione dell'**AREA DI SERVIZIO** ed i costi giustificati sostenuti per conservare o proteggere i materiali, le apparecchiature o i lavori in corso al momento del recesso.

Art. 13 - RISPETTO DELLE LEGGI

a) Il **FORNITORE** dovrà osservare tutte le disposizioni di leggi, decreti, regolamenti o norme di qualsiasi autorità locale competente che si riferiscano alla fornitura e tutte le norme ed i regolamenti emessi sia da enti pubblici che da società interessate.

b) Il **FORNITORE** dovrà rispettare i principi contenuti nelle normative, leggi, regolamenti, convenzioni, best practices e linee guida, nazionali e internazionali, applicabili che hanno lo scopo di prevenire e contrastare le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e relative convenzioni fondamentali, il US Global Magnitsky Act e relativi Executive Orders, e il Regolamento del Consiglio (EU) 2020/1998, del 7/12/2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Con riferimento all'esecuzione della fornitura di **MATERIALI/SERVIZI/PRESTAZIONI** oggetto dell'**ORDINE DI ACQUISTO**, il **FORNITORE** si impegna a rispettare, e a far sì che i propri amministratori e dipendenti nonché eventuali consulenti, agenti e intermediari impegnati nell'esecuzione dell'**ORDINE DI ACQUISTO** rispettino i diritti umani e a fare il massimo sforzo per evitare di violare o di contribuire alla violazione dei diritti umani.

c) La **COMMITTENTE** sarà sollevata da ogni onere per il pagamento di penali o da altri obblighi di qualsiasi genere a seguito di violazione da parte del **FORNITORE** di tali leggi, decreti, regolamenti o norme.

Art. 14 - SEGRETEZZA

a) I disegni, le specifiche e la documentazione tecnica fornita al **FORNITORE** dalla **COMMITTENTE** come pure la documentazione preparata dal **FORNITORE** per l'esecuzione della fornitura sono e resteranno di proprietà esclusiva della **COMMITTENTE**.

b) Il **FORNITORE** si impegna a non utilizzare i disegni e le informazioni tecniche ottenute dalla **COMMITTENTE** per fini che esulino da quelli contrattuali.

c) I disegni forniti al **FORNITORE** e quelli da lui elaborati dovranno essere riconsegnati alla **COMMITTENTE** ad evasione dell'**ORDINE D'ACQUISTO** e non dovranno in nessun modo essere riprodotti o trasmessi a terzi se non per le finalità strettamente legate all'esecuzione dello stesso.

d) Il **FORNITORE** si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'**ORDINE D'ACQUISTO**, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine o altro che vengono messe a sua disposizione dalla **COMMITTENTE** o di cui il **FORNITORE** venisse comunque a conoscenza.

e) L'obbligo di segretezza sarà per il **FORNITORE** vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'**ORDINE D'ACQUISTO** e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali il **FORNITORE** è venuto a conoscenza siano di dominio pubblico.

f) In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il **FORNITORE** sarà tenuto a risarcire alla **COMMITTENTE** tutti i danni che a questi dovessero derivare.

g) Il **FORNITORE** resta inoltre responsabile nei confronti della **COMMITTENTE** per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, del personale dei propri subappaltatori e di tutto il personale da lui coinvolto nella fornitura.

Art. 15 - PRIVACY

a) **COMMITTENTE** e **FORNITORE** si danno atto reciprocamente dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, ed entrambi riconoscono di agire in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

b) Per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati personali comunicati alla **COMMITTENTE** si rimanda a MD 03.01 - 00 03 - Informativa - CLIENTI_FORNITORI.

Art. 16 - PUBBLICITA'

a) Il **FORNITORE** si impegna a non citare nella sua pubblicità di qualsiasi tipo così come si impegna a non inserire nella sua lista di referenze riferimenti all'**ORDINE D'ACQUISTO** in corso così come i materiali o manufatti o parti di essi a questa forniti, a meno di esplicita autorizzazione scritta da parte della medesima.

Art. 17 - RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Gli **ORDINI D'ACQUISTO** e tutti i documenti contrattuali sono soggetti alla legislazione italiana.
b) Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile amichevolmente, l'unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 18 - CONFERMA

a) Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il **FORNITORE** confermerà l'accettazione dell'**ORDINE D'ACQUISTO** e del presente documento mediante suo timbro e firma sull'**ORDINE D'ACQUISTO** stesso debitamente rinviato alla **COMMITTENTE** entro 3 giorni dal ricevimento.
b) Ogni deroga alle condizioni qui presenti sarà valida soltanto se da noi accettata per iscritto.